



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14

**ORDINANZA N° 18**

Chiesa in Valmalenco, 07 giugno 2022

Prot. n. 2769

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**VISTA** la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, relativi al rifacimento degli asfalti su tutto il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco "*Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino tratti di pavimentazioni stradali lungo la via Sampietro di Chiesa in Valmalenco*";

**RAVVISATA** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, come richiesto dall'ufficio di direzione lavori (Unione della Valmalenco – Ufficio Lavori Pubblici e manutenzione territorio), in relazione alle esigenze del traffico, nonché alle caratteristiche tecniche della strada;

**VISTI** gli articoli 6 e 7 del C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

**AL FINE** di garantire la sicurezza della circolazione e la regolare esecuzione dei lavori;

**VISTO** l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. Lgs n° 267/2000

### ORDINA

A decorrere dal giorno mercoledì **08 giugno 2022**, durante l'esecuzione dei lavori in premessa e fino ad ultimazione degli stessi, **il divieto di sosta e la chiusura al traffico veicolare e pedonale** delle strade nel Comune di Chiesa in Valmalenco, soggette a rifacimento degli asfalti, secondo la segnaletica di volta in volta apposta.

La ditta ASFALTI DE PIAZ SRL, sede legale in Villa di Tirano (SO), appaltatrice dei lavori, dovrà provvedere all'installazione di adeguata segnaletica di cantiere stradale e di blocco del traffico.

**L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:**

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al traffico;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada - D.lgs. n. 285/1992- e dal regolamento di esecuzione del codice della strada -DPR n. 495/1992- e successive modifiche e integrazioni;
- la limitazione del transito ad una sola corsia potrà avvenire a vista, nel caso di tratti brevissimi con completa visibilità e adeguata segnaletica; a mezzo di movieri o con impianto semaforico nel caso di tratte più lunghe;
- prevedere percorsi in sicurezza per i pedoni;
- segnalare il cantiere con le opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- provvedere alla immediata riapertura delle corsie al termine del periodo di chiusura.
- in caso d'inconvenienti il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione: **Geom. De Piaz Bruno - cell. 335-7318697.**

Si da notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, con la pubblicazione sull'albo on line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**